

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 40-6243

Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.: Eccellenza artigiana. Definizione delle procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento dell'Eccellenza artigiana. Modalità tecniche dell'annotazione in visura.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Premesso che:

la Regione Piemonte da diversi anni è impegnata in una significativa attività per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione sul territorio piemontese delle aziende dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale al fine di salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di antico prestigio e offrire opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente;

le azioni intraprese hanno avuto la loro fonte normativa nel testo Unico dell'artigianato approvato con la L.R. 21/1997, che ha dato l'avvio al riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana e all'ideazione e alla diffusione del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana" (approvato con D.G.R. n. 4-1714 del 14/12/2000), un riconoscimento che distingue le imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico che operano secondo specifici Disciplinari approvati per i vari settori riconosciuti garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto;

con D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998 la Giunta regionale ha provveduto, avvalendosi della Commissione Regionale per l'Artigianato, a fissare i criteri ed i settori di attività del settore prevalentemente manifatturiero (legno; restauro; cuoio e tappezzeria; decorazioni; fotografia e riproduzione disegni; metalli comuni; metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini; strumenti musicali; tessitura, ricamo ed affini, abbigliamento; vetro, ceramica, pietra ed affini; alimentare) al fine di individuare le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico da tutelare;

con D.G.R. n. 30-26382 del 28/12/1998 la Giunta regionale ha individuato i criteri per l'individuazione dei componenti le Commissioni per i disciplinari di produzione;

con successiva D.G.R. n. 24-2959 del 14/05/2001 la Giunta Regionale ha definito ulteriori settori dell'artigianato alimentare per i quali procedere all'individuazione delle lavorazioni artigianali che presentano elevati contenuti di tradizionalità e di qualità in collegamento con gli ambienti territoriali specifici e precisamente i seguenti settori: Casario; Pasticceria fresca e secca, Gelato; Cioccolato e Caramelle; Insaccati e Carni; Liquori, Bibite (succhi di frutta), Birra, Prodotti di Torrefazione; Pasta Fresca; Gastronomia e Prodotti sotto vetro; Pane, Grissini, Focacce Pizze; Produzione vinicola;

con successive deliberazioni di Giunta sono state apportate modifiche e integrazioni alle sopraccitate deliberazioni, sono stati individuati ulteriori settori di lavorazione rientranti nell'ambito dell'Eccellenza Artigiana, sono stati approvati i disciplinari relativi e sono state definite le procedure e i termini per l'inoltro delle domande alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti all'istruttoria, anche con l'apporto degli esperti componenti delle Commissioni per i disciplinari;

per ogni lavorazione dell'artigianato artistico sono stati predisposti, da un'apposita Commissione, i disciplinari di produzione con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, i

materiali impiegati e quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere e precisamente:

- D.G.R. n. 58-29124 del 30/12/1999: Approvazione Disciplinare di Produzione per il Settore Legno;
- D.G.R. n. 57-29123 del 30/12/1999: Approvazione Disciplinare di Produzione per il Settore Restauro Ligneo;
- D.G.R. n. 57-3700 del 3/8/2001: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini;
- D.G.R. n. 56-3699 del 3/8/2001: Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nell'ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini;
- D.G.R. n. 46-6657 del 15/7/2002: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento;
- D.G.R. n. 31-6695 del 22/7/2002: Individuazione del Settore Stampa Legatoria Restauro e approvazione del relativo Disciplinare di Produzione;
- D.G.R. n. 23-7069 del 9/9/2002: Approvazione del Disciplinare di Produzione del Vetro nell'ambito del settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini;
- D.G.R. n. 55-10222 del 1/8/2003: Approvazione del Disciplinare di Produzione degli Strumenti Musicali;
- D.G.R. n. 94-15098 del 17/3/2005: Approvazione del Disciplinare di Produzione del Settore Metalli Comuni;
- D.G.R. n. 18-7127 del 23/09/2002: Individuazione del settore Altre Attività dell'Artigianato Artistico, Tradizionale Tipico; D.G.R. n. 15-1126 del 17/10/2005: approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Altre Attività dell'Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico;
- D.G.R. n. 46-14396 del 20/12/2004: Individuazione del Settore Conservazione e Restauro in Edilizia e D.G.R. n. 8-8532 del 7/4/2008: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Conservazione e Restauro in edilizia;
- D.G.R. n. 7-8531 del 7/4/2008: Rinomina del Settore Decorazioni di cui alla D.G.R. n. 27-24980 del 6 luglio 1998 nella nuova denominazione Settore Decorazione su Manufatti diversi. Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Decorazione su Manufatti diversi;
- D.G.R. n. 42-13013 del 12/7/2004: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'impresa Artigiana Alimentare Settore Caseario;
- D.G.R. n. 43-13014 del 12/7/2004: Ridenominazione del Settore Distillati, Liquori, Birra e Prodotti di Torrefazione e approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'impresa Artigiana Alimentare Settore Distillati, Liquori, Birra e Prodotti di Torrefazione;

- D.G.R. n. 44-13015 del 12/7/2004: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare Settore Pasticceria fresca e secca, Gelato;
- D.G.R. n. 45-13016 del 12/7/2004: Ridenominazione del Settore Cioccolato, Caramelle, Torrone e approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare Settore Cioccolato Caramelle Torrone;
- D.G.R. n. 11-604 del 1/8/2005 approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Pasta Fresca;
- D.G.R. n. 12-605 del 1/8/2005: approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Gastronomia e Prodotti sottovetro;
- D.G.R. n. 8-791 del 12/9/2005: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Panificazione (farine, pane, grissini, focacce);
- D.G.R. n. 6-1749 del 13/12/2005: Individuazione del Settore Lavorazione Salumi. Modifica D.G.R. n. 24 -2959 del 14/05/2001 e approvazione del Disciplinare di Produzione per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Lavorazione Salumi.

con D.G.R. n. 37-9885 dell'8/07/2003 la Giunta regionale ha individuato dal 15 luglio al 15 ottobre di ogni anno il periodo in cui le imprese, operanti nei settori dell'artigianato artistico e/o tipico e/o tradizionali e/o innovativo per i quali sono stati predisposti i disciplinari di produzione, approvati dalla Giunta regionale, possono presentare domanda alle Commissioni provinciali per l'artigianato competenti territorialmente, se in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi disciplinari;

con successiva determinazione DA16.06 n. 317 del 21/11/2008 sono stati ridefiniti i termini, prevedendo due periodi nell'arco dell'anno (dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre) per la presentazione delle domande. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche è attuato mediante annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità tecniche individuate nella citata D.G.R. n. 37-9885 dell'8/07/2003;

con il nuovo testo Unico dell'Artigianato (approvato con la L.R. 1/2009), il concetto di Eccellenza artigiana è stato confermato e rafforzato, con l'introduzione di nuovi ambiti di interesse quali le arti applicate, il design e l'innovazione;

il 23 aprile 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo Unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista)";

l'intervento normativo è volto a semplificare ulteriormente l'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese e l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

le procedure per il riconoscimento dell'Eccellenza artigiana, come previste nei Disciplinari demandavano alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'attribuzione del riconoscimento di Eccellenza artigiana e la annotazione sull'Albo delle imprese artigiane. Con l'abrogazione dell'Albo delle imprese artigiane e delle Commissioni provinciali per l'artigianato disposta dalla

L.R. 5/2013, si rende ora necessario ridefinire le nuove procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari e per il conferimento del riconoscimento stesso e le modalità tecniche della annotazione in misura;

l'art. 14 della L.R.1/2009, così come modificato dall'art. 3 della L.R. 5/2013 prevede che al comma 1 che la Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisca le procedure e le modalità per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di Eccellenza Artigiana;

al comma 2 bis l'art. 14 prevede che la Giunta regionale determini le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo;

ritenuto pertanto necessario, a seguito dell'intervenuta soppressione dell'Albo delle imprese artigiane e delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ridefinire le procedure per la presentazione delle domande e le modalità tecniche delle annotazioni da apportare in visura, secondo quanto indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire la presentazione delle domande di riconoscimento dell'Eccellenza artigiana nei termini già previsti dalla determinazione DA16.06 n. 317 del 21/11/2008 (dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di ogni anno);

sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

vista la L.R. 1/2009, così come modificata dalla L.R. 5/2013;

vista la D.G.R. n. 27-24980 del 6/07/1998 e successive deliberazioni integrative e modificative indicate in premessa;

vista la D.G.R. 30-26382 del 28/12/1998;

vista la D.G.R. n. 4-1714 del 14/12/2000;

vista la D.G.R. n. 24-2959 del 14/05/2001 e successive deliberazioni integrative e modificative indicate in premessa;

vista la D.G.R. n. 37-9885 dell'8/07/2003;

vista la determinazione DA16.06 n. 317 del 21/11/2008;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, contenente "Procedure e modalità per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai

Disciplinari di produzione e per il conferimento del riconoscimento di Eccellenza artigiana. Modalità tecniche di annotazione in visura (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i. comma 1 e 2 bis)”;

- di modificare, secondo quanto stabilito nel predetto allegato, le DD.G.R. citate in premessa relative ai disciplinari di produzione.

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale 2013, in quanto alle spese relative farà fronte Unioncamere con le risorse già liquidate ai sensi dell'art. 7 della Convenzione fra Regione Piemonte ed Unioncamere approvata con DGR n. 54-2961 del 28/11/2011 e non ancora interamente utilizzate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Procedure e modalità per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento del riconoscimento di Eccellenza artigiana. Modalità tecniche di annotazione in visura (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i. comma 1 e 2 bis)

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

Requisiti

Ottengono il riconoscimento di "Eccellenza artigiana":

- a) le imprese artigiane, individuali e societarie, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e annotate come artigiane nella sezione speciale, in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione per i vari settori.
- b) i consorzi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - annotazione con la qualifica di artigiano nella sezione speciale del Registro imprese da almeno 1 anno;
 - adesione al consorzio di imprese artigiane in numero prevalente;
 - presenza della maggioranza delle imprese artigiane aderenti al consorzio con riconoscimento di "Eccellenza artigiana".

Modalità per il conseguimento del riconoscimento di Eccellenza Artigiana.

L'impresa (o il consorzio) interessata al riconoscimento di Eccellenza artigiana presenta la domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente utilizzando l'apposita modulistica corredata dalla documentazione richiesta per il settore di riferimento, secondo le indicazioni dei rispettivi disciplinari.

La domanda va presentata in marca da bollo, ai sensi della normativa vigente.

La domanda è inviata via PEC, via posta o consegnata alla CCIAA competente, allegando l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio, secondo la tariffa prevista dal D.M. 29 novembre 2004 tabella B, punto 6 e successive modifiche. In caso di domanda presentata senza marca da bollo o mancato pagamento dei diritti di segreteria, gli uffici camerali richiedono l'integrazione. Ove l'impresa non ottemperi, la domanda di riconoscimento non verrà considerata valida.

Termini per la presentazione

La domanda è presentata dal 1° marzo al 31 marzo e dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno.

Istruttoria

Gli uffici della CCIAA provvedono alla verifica della regolarità formale della domanda e all'accertamento del possesso dei requisiti di esperienza richiesti dai disciplinari.

Entro 15 giorni dal ricevimento, la domanda corredata da tutta la documentazione allegata è trasmessa alla Direzione regionale competente in materia di artigianato per l'esame dei requisiti professionali.

La domanda è esaminata dagli esperti delle Commissioni dei disciplinari.

Qualora la documentazione sia ritenuta incompleta o insufficiente gli uffici regionali richiedono l'integrazione assegnando un termine per la presentazione. Decorso tale termine, la domanda non sarà considerata valida. Gli uffici regionali organizzano i colloqui o i sopralluoghi in azienda eventualmente previsti dai disciplinari o richiesti dagli esperti.

Al colloquio possono partecipare, oltre al titolare o socio prestatore d'opera, anche gli altri soci prestatori d'opera e i collaboratori familiari che partecipino all'attività dell'azienda.

La mancata partecipazione al colloquio non giustificata viene considerata rinuncia alla domanda.

L'esito dell'istruttoria è definito con determinazione dirigenziale, notificata all'impresa interessata e trasmessa agli uffici delle CCIAA per l'annotazione in visura.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni come da D.G.R. n. 38-452 del 2/08/2010 dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Il procedimento si intende concluso con la notifica alla impresa della determinazione dirigenziale.

Decorso il termine di 60 giorni la domanda si intende respinta.

Ricorsi

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso alla CRA - Commissione Regionale per l'Artigianato - entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico sull'artigianato (L.R. 1/2009 e s.m.i.).

ANNOTAZIONE (art. 14 comma 2 bis)

Il riconoscimento dell'Eccellenza è attuato mediante annotazione nella sezione speciale del Registro imprese sulla posizione dell'impresa artigiana riportante:

- riferimento normativo: L.R. 1/2009 e s.m.i.;
- indicazione degli estremi della determinazione dirigenziale di attribuzione del riconoscimento;
- attribuzione della denominazione di "Eccellenza artigiana" e autorizzazione all'utilizzo del Marchio;
- indicazione del settore specifico;
- indicazione della lavorazione;
- indicazione dei comparti;
- ogni altra indicazione ritenuta rilevante dalla determinazione dirigenziale di accoglimento.